



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D. LGS. 231/01 DI TESSELLIS S.P.A.

PARTE SPECIALE 2

REATI SOCIETARI (ARTICOLO 25 TER)

REATI DI MARKET ABUSE (ARTICOLO 25 SEXIES)

aggiornamento marzo 2023

1. DESTINATARI E FINALITÀ DELLA PARTE SPECIALE – REATI SOCIETARI E REATI DI ABUSO DI MERCATO

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Speciale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 di Tessellis S.p.A. (di seguito la “Società”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori e i dirigenti della Società (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*);
- gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti delle altre società del Gruppo Tessellis che svolgono continuativamente un servizio per conto o nell’interesse della Società nell’ambito delle attività sensibili identificate nella presente Parte Speciale.

Limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società;
- i fornitori e i partner (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di *joint-venture*) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell’interesse della Società.

Tra i Soggetti Esterni così definiti debbono ricondursi anche coloro che, sebbene abbiano il rapporto contrattuale con altra società del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse della Società.

La presente Parte Speciale del Modello ha l'obiettivo di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari e di *market abuse* di cui agli articoli 25-ter e 25-sexies del D.Lgs. 231/01.

La novellazione del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria apportata dalla L. 18 aprile 2005, n. 62 prevede, in materia di responsabilità dell'ente, che l'art. 187-*quinquies* sia applicabile nei casi in cui vengano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli artt. 187-*bis* e 187-*ter* del TUF.

In considerazione pertanto della capacità esimente del Modello anche rispetto agli illeciti amministrativi di cui agli articoli 187-*bis* (Abuso di informazioni privilegiate) e 187-*ter* (Manipolazione del mercato) del D. Lgs. n. 58/98, la presente Parte Speciale è finalizzata anche a indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi di tali illeciti amministrativi.

Nello specifico, essa ha lo scopo di:

- illustrare le fattispecie di reato riconducibili alla famiglia dei reati societari e dei reati di *market abuse* di cui agli articoli 25-ter e 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, nonché, per la ragione sopra illustrata, le fattispecie degli illeciti amministrativi di Abuso di informazioni privilegiate e di Manipolazione del mercato, di cui agli articoli 187-*bis* e 187-*ter* del TUF;
- identificare le attività sensibili ossia quelle attività che la Società pone in essere in corrispondenza delle quali, secondo un approccio di *risk assessment*, la Società stessa ritiene inerenti e rilevanti i rischi-reato, riprendendo il contenuto della "matrice dei rischi", nella quale, per ciascuna funzione, sono state individuate dai relativi responsabili le attività a rischio. Detto documento forma parte integrante di tutte le Parti Speciali del Modello;
- riprendere e specificare i principi generali di comportamento del Modello (i.e. riepilogo, integrazione e/o specificazione delle norme

comportamentali del Codice Etico di rilievo; obblighi e divieti; sistema delle procure e deleghe interne rilevanti; etc.);

- illustrare i Protocolli comportamentali, implementati dalla Società al fine di prevenire i rischi-reato in esame, che i Destinatari sono tenuti ad osservare per una corretta applicazione della presente Parte Speciale del Modello;
- riepilogare i riferimenti alle specifiche policies e procedure aziendali finalizzate alla prevenzione dei rischi-reato in esame;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e di verifica.

2. I REATI SOCIETARI E I REATI DI MARKET ABUSE DI CUI AGLI ARTICOLI 25 TER E 25 SEXIES DEL D. LGS. 231/01

2.1. Le fattispecie di reato ex art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001

L'articolo 25-ter, del D. Lgs. n. 231/2001, inserito dall'articolo 3 del D. Lgs. n. 61/2002 e successivamente modificato, tra gli altri, dagli artt. 31 c. 2 e 39 della L. 28 dicembre 2005, n. 262, dall'art. 12 della Legge 27 maggio 2015, n. 69 e, da ultimo, dall'art. 55, comma 1, lettera c), D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19, così recita:

"1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;]

- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote ;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. “

Il richiamo dei reati societari così operato, determina effetti rilevanti in tema di definizione delle fattispecie di reato imputabili agli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, poiché:

- alcuni reati, come più avanti si preciserà, ben difficilmente possono essere: “... commessi nell'interesse della società...”;
- altre fattispecie contengono ulteriori elementi costitutivi che limitano le ipotesi di responsabilità amministrativa configurabili in capo agli enti: in particolare, elencando quali soggetti attivi dei reati societari gli amministratori, direttori generali o liquidatori, o da persone soggette alla loro vigilanza (v. art. 25 ter del Decreto) è ristretta l'applicabilità di

talune fattispecie o perfino esclusa (per le ipotesi di reati propri di soggetti diversi da quelli ricordati);

- è opportuno però tenere presente che nell'individuazione dei soggetti attivi, non si tiene conto solo della loro "investitura formale", ma anche dell'esercizio di fatto della funzione in via continuativa e significativa.

In aggiunta, l'esplicito richiamo dello stesso comma 1 alle sole *sanzioni pecuniarie*, come conseguenza dell'insorgere della responsabilità in esame, taglia il campo alle sanzioni interdittive e alle misure cautelari ad esse associate.

I reati societari così richiamati per comodità espositiva sono raggruppabili nelle seguenti tre tipologie:

a. Le falsità

- artt. 2621 e 2622 c.c. False comunicazioni sociali;
- art. 2623 c.c. Falso in prospetto (*abrogato dall'art. 34 c. 2 della L. 28 dicembre 2005, n. 262 e inserito nell'art. 173 bis T.U.F.*);
- art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (*abrogato dall'art. 37 c. 34 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – vds. art. 27 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*).

b. La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti;
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante;
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori;
- art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale;
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

c. Altri illeciti

- art. 2625 c.c. Impedito controllo;
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati;
- art. 2635-bis c.c. Corruzione tra privati
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea;

- art. 2637 c.c. Aggiotaggio;
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.
- art. 54 D. Lgs. 19/2023 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare alle fusioni transfrontaliere

Per tipologia di reati così individuate, è qui di seguito riportata la lettera degli articoli del Codice Civile che vengono in rilievo per la comprensione di ciascuna fattispecie, accompagnata da una sintetica illustrazione del reato e da una descrizione astratta a titolo esemplificativo delle attività potenzialmente a rischio-reato.

2.2. Le Falsità

L'art. 12 della Legge 27 maggio 2015, n. 69, nel quadro di una generale rivisitazione dei reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 del codice civile, ha introdotto alcune rilevanti modifiche alle disposizioni relative ai reati di false comunicazioni sociali. Gli artt. 9 e seguenti della legge 69/2015 riscrivono, le disposizione degli artt. 2621 e 2622 del codice civile in materia di false comunicazioni sociali, la cui formulazione, a seguito della novella legislativa, risulta come riportata qui di seguito, unitamente alle altre disposizioni di nuova introduzione.

"Art. 2621 False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

“Art. 2621 bis Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”

“Art. 2621 ter Non punibilità per particolare tenuta

Ai fini della non punibilità per particolare tenuta del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis”

“Art. 2622 False comunicazioni sociali creditori delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) *le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) *le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) *le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) *le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

I reati sopradescritti sono stati, come detto, da ultimo modificati dalla L. 27 maggio 2015 n. 69. Tale intervento ha mirato ad aumentare la tensione punitiva con riferimento agli illeciti societari delle società non quotate e, in particolar modo, delle società quotate.

Il reato di false comunicazioni delle società non quotate (art. 2621 c.c.)

Il reato previsto dall'art. 2621 c.c., riguardante le sole società non quotate, si perfeziona allorquando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori consapevolmente espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, ancorché tali fatti materiali riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i terzi sulla predetta situazione, e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

L'art. 2621-bis del codice civile introduce, inoltre, una circostanza attenuante ad effetto speciale per le ipotesi in cui i fatti di cui all'articolo 2621 siano di

lieve entità, alla luce della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. La stessa pena prevista per l'ipotesi attenuata si applica anche quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano le soglie per la assoggettabilità a fallimento indicate dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, la procedibilità del reato è subordinata alla proposizione della querela da parte della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'Art. 2621 ter del codice civile, infine, ai fini della valutazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista in via generale dall'articolo 131-bis del codice penale, prescrive che il giudice debba valutare, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Congiuntamente ai requisiti di carattere generale, ai fini della configurabilità ex D.Lgs. 231/2001 della responsabilità in capo all'ente, si precisa che affinché siano realizzabili le singole fattispecie:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che la condotta sia attuata con modalità idonee in concreto ad indurre in errore i terzi sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- i fatti materiali non rispondenti al vero esposti o omessi devono essere rilevanti.

Il fatto pur accertato non è punibile se di particolare tenuità, tenuto principalmente conto dell'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente.

Il reato di false comunicazioni delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Il reato previsto dall'art. 2622 c.c., riguardante le sole società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea ed equiparate, si perfeziona allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla

redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori consapevolmente espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, ancorché tali fatti materiali riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i terzi sulla predetta situazione, e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Deve osservarsi che alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea sono equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Congiuntamente ai requisiti di carattere generale, ai fini della configurabilità ex D.Lgs. 231/2001 della responsabilità in capo all'ente, si precisa che affinché siano realizzabili le singole fattispecie:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- è necessario che la condotta sia attuata con modalità idonee in concreto ad indurre in errore i terzi sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

- i fatti materiali non rispondenti al vero omessi devono essere rilevanti.

Con riferimento all'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 2622 c.c., non sono previste circostanze attenuanti speciali, né è applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis del codice penale, ostandovi la pena edittale superiore nel massimo a cinque anni.

Per quanto riguarda il regime della procedibilità, in relazione alla fattispecie delittuosa dell'art. 2621 c.c., ipotesi riguardante le società non quotate, che non superano i limiti per la assoggettabilità a fallimento indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si procede esclusivamente a seguito di querela da parte dei soci o dei creditori che dalla condotta hanno subito un danno patrimoniale, mentre per le altre ipotesi previste dagli art. 2621 è ammessa la procedibilità d'ufficio. Il reato previsto dall'art. 2622 c.c., invece, è sempre perseguibile d'ufficio.

Si noti infine che:

- per bilanci si intendono il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio straordinario;
- per relazioni si intendono tutti quei rapporti scritti espressamente previsti dalla legge che forniscono una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- per altre comunicazioni sociali devono intendersi le comunicazioni dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, comprese quelle dovute e dirette al mercato (ivi compresi libro giornale e atti contabili)¹;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

"Art. 2623 Falso in prospetto

[Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la

consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.]

L'articolo 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34 c. 2 della L. n. 262/2005 e il suo contenuto, con talune modificazioni è stato inserito nel D. Lgs. n. 58/1998, T.U.F., all'art. 173-bis il cui testo, dopo la ulteriore modifica apportata dall'art. 4 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 51/2007, è il seguente:

"Art. 173 bis T.U.F. Falso in prospetto

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari ai fini della sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito con la reclusione da uno a cinque anni."

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari, ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni o nell'occultare dati o notizie idonee ad indurre in errore i destinatari del prospetto medesimo, con l'intenzione di ingannarli e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Prima della riforma il reato aveva natura contravvenzionale, in assenza dell'evento del danno patrimoniale, e delittuosa nell'ipotesi di presenza del danno suddetto. Nella sua attuale formulazione l'ipotesi è delittuosa a prescindere dal verificarsi dell'evento del danno patrimoniale.

I soggetti attivi vanno sempre individuati, non soltanto in base alla formale investitura, ma anche in base all'esercizio di fatto, continuativo e rilevante delle attività tipiche del ruolo o della funzione.

Si precisa che:

- il prospetto deve essere redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB;
- deve sussistere il dolo con riferimento alla falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Per effetto della predetta abrogazione e reintroduzione della figura di reato nel T.U.F. con modifiche, sebbene non possa parlarsi di *abolitio criminis* e di venir meno del contenuto di disvalore delle condotte in questione, in assenza di un intervento espresso del legislatore, sorgono seri dubbi interpretativi in relazione alla responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 per il reato in esame (in merito all'abrogazione implicita del comma 1 lett. c) del decreto medesimo).

Nel dubbio, tuttavia, anche in previsione di un probabile reinserimento nel catalogo dei reati di cui al Decreto, da parte del legislatore, il rischio di realizzazione della presente fattispecie di reato viene valutato e gestito comunque.

"Art. 2624 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione [I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”]

L'articolo 2624 c.c. è stato abrogato dall'articolo 37, comma 34, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Quest'ultima norma, emanata in attuazione della direttiva 2006/43/CE ha modificato la disciplina della revisione contabile, ora chiamata "revisione legale dei conti" e all'art. 27 ha reintrodotta l'ipotesi di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale".

La nuova formulazione è la seguente:

“Art. 27 del D.Lgs. n. 39/2010

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà.

5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e

dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto."

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione legale, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. In forza dell'effetto operato dal richiamo dei reati societari da parte dell'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/2001, trattandosi di un reato proprio di un soggetto diverso da quelli per i quali è configurabile la responsabilità in capo all'ente, deve escludersi o confinarsi all'ipotesi residuale di concorso ai sensi dell'articolo 110 del Codice Penale da parte dei soggetti qualificati dallo stesso comma 1 dell'articolo 25-ter, ovvero amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza.

Per effetto della predetta abrogazione e reintroduzione della figura di reato nel D.Lgs. 39/2010 con modifiche, sebbene non possa parlarsi di *abolitio criminis* e di venir meno del contenuto di disvalore delle condotte in questione, in assenza di un intervento espresso del legislatore, sorgono seri dubbi interpretativi per quanto concerne la responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 per il reato in esame (in merito all'abrogazione implicita del comma 1 lett. f) del decreto medesimo).

Nel dubbio, tuttavia, anche in previsione di un probabile reinserimento nel catalogo dei reati di cui al Decreto, da parte del legislatore, il rischio di realizzazione della presente fattispecie di reato viene valutato e gestito comunque.

2.3. La tutela penale del capitale sociale e del patrimonio

"Art. 2626 Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano anche

simulatamente i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di effettuarli. Si noti che trattasi di reato proprio degli amministratori.

Si fa presente che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione i conferimenti in denaro, crediti, e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale; nelle società a responsabilità limitata anche la liberazione dall'obbligo di prestazione d'opera o di servizi in favore della società garantite dalla prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria (art. 2464 cod civ.) possono configurare la fattispecie; la punibilità inizia nel momento in cui si intacca il capitale;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;
- sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

Sebbene sia arduo configurare la responsabilità amministrativa dell'ente per questa fattispecie di reato poichè è difficile configurare anche solo astrattamente un interesse della stessa Società atteso che ne è vittima la maggioranza dei soci, in forza dell'estensione ai Gruppi societari dell'applicabilità delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti, conservano rilevanza le condotte delittuose sanzionate dalla presente fattispecie di reato.

“Art. 2627 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile d'esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti, ma destinati per statuto a riserve.

"Art. 2628 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto."

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, ivi comprese quelle della società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

La fattispecie in esame assume rilievo per la Società solo per la parte riguardante l'astratta ipotesi di acquisto di azioni della controllante.

"Art. 2629 Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, tali da cagionare un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

"Art. 2629-bis Omessa comunicazione del conflitto di interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”

La norma in esame riguarda le società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'UE o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del T.U.B. o del T.U.F., ovvero del Codice delle Assicurazioni Private.

La condotta consiste nella violazione dei seguenti obblighi di cui all'art. 2391 c. 1 c.c.: dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, ovvero se si tratta di amministratore delegato, astenersi dal compiere l'operazione, investendo della questione stessa l'organo collegiale, ovvero trattandosi di amministratore unico, dare notizia anche alla prima assemblea utile.

In quest'ultimo caso, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza dei predetti obblighi, ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione di cui sopra. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Considerate le incertezze interpretative sul concetto di interesse o vantaggio con riferimento al "gruppo" di società, sebbene sia formalmente impossibile inquadrare gli amministratori della Società tra i soggetti attivi del reato in esame, la *disclosure* del conflitto di interessi e l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 2391 c.c. costituisce un preciso obbligo per gli amministratori della Società, in relazione ad interessi personali in operazioni riguardanti tutte le Società del Gruppo.

"Art. 2632 Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

Il reato punisce la condotta degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti i valori attivi, dopo aver detratto le passività.

“Art. 2633 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si tratta di un reato proprio dei liquidatori che pertanto non ha rilevanza nell'ambito del presente modello.

2.4. Altri illeciti

“Art. 2625 Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.”

E' reato proprio degli amministratori e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Si precisa che:

- il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone una nota di frode e quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- accanto all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;

- il soggetto cui viene impedito il controllo può essere il socio, il sindaco o gli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico.

“Art. 2635. Corruzione tra privati

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte

5. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

6. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi

“Art. 2635 bis - Istigazione alla corruzione tra privati

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Le fattispecie richiamate dall'art. 25-ter, lett. s-bis del D. Lgs. 231/2001), come novellato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successivamente modificato dal D. Lgs. 38/2017, sono quelle previste dal comma 3 dell'art. 2635 c.c. e dal comma 1 dell'art. 2635 - bis c.c.

La condotta tipica consiste nella dazione o promessa di denaro o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (comma 1) ovvero a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno di tali soggetti (comma 2) per il compimento o l'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, con pregiudizio della società. Si può pensare, a titolo di esempio, al soggetto che versa o promette una “tangente” o una qualsiasi altra utilità ad un amministratore, dirigente, direttore generale per l'affidamento di una commessa o di un appalto.

Trattandosi di reato comune, soggetto attivo può essere chiunque.

La condotta, secondo le previsioni dell'art. 2635-bis c.c. viene sanzionata anche nell'ipotesi in cui l'offerta o la promessa non sia accettata.

“Art. 2636 Illecita influenza sull'assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere tipizzata con le seguenti modalità: l'impiego di azioni o quote non collocate, l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed una terza categoria residuale che include gli altri atti simulati o fraudolenti.

Soggetti attivi non sono soltanto gli amministratori, trattandosi di reato comune, ma nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci (evidentemente di relativo peso) possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

Il reato in esame non trova applicabilità, sia pure astrattamente, per la Società poichè esiste un unico socio.

“Art. 2637 Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di

strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si precisa che:

- per notizia si intende una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto non essendo pertanto sufficienti le semplici voci, i c.d. *rumors* e le previsioni soggettive. Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio sia idoneo a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati;
- per altri artifici si intende "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi".

Poiché i comportamenti che possono originare la fattispecie in esame, sono comuni e affini a quelli che rilevano nell'ambito dei reati di *market abuse* di cui all'articolo 25-sexies del D.Lgs. 231/2001, l'identificazione delle attività sensibili corrispondenti che la Società può porre in essere, è eseguita contestualmente ai reati ivi contemplati.

"Art. 2638 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità

previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il reato si consuma allorché amministratori, direttori generali, (dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci), liquidatori o altre persone sottoposte alla loro vigilanza, soggetti al potere di controllo di autorità pubbliche di vigilanza, con comunicazioni alle autorità medesime espongono, al fine di ostacolare la vigilanza stessa, falsità sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, o occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto obbligatoriamente comunicare, ovvero omettono le comunicazioni dovute.

La nuova figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, ovvero di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle

autorità di vigilanza settoriali (non solo Consob, Banca d'Italia, Isvap, COVIP, ma anche Autorità garante della concorrenza e del mercato, Garante della privacy, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture etc.).

In ultimo, è stato introdotto tra i reati rilevanti anche l'art. 54 del D. Lgs 19/2023 "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare". La norma incriminatrice, introdotta in attuazione delle disposizioni europee in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, sanziona la condotta di *"Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"*.

Il richiamo è al certificato previsto dall'art. 29, comma 1, del medesimo D. Lgs 19/2023 a mente del quale *"Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione"*.

3. LE MACROATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/2001

Con riferimento al rischio di commissione dei reati ricondotti nella tipologia in esame, e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche in collaborazione con i Soggetti Esterni:

- a. Predisposizione dei bilanci, di esercizio e consolidati, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri oneri informativi previsti dalla legge, diretti ai soci o al pubblico, ivi compresi prospetti e allegati;
- b. Gestione dei rapporti con i Soci, con i Sindaci, con la Società di revisione e con altre Autorità e Organismi;
- c. Convocazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee;

- d. Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale;
- e. Gestione delle operazioni straordinarie e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari;
- f. Gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso Autorità di Vigilanza;
- g. Gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso l'esterno;
- h. Esercizio delle cariche societarie in altre Società del Gruppo.

Attività strumentali o altrimenti collegate:

- a. Tenuta della contabilità, registrazioni e relativa documentazione;
- b. Tenuta della documentazione relativa alle operazioni straordinarie e all'acquisto/vendita di strumenti finanziari;
- c. Tenuta di dati e documenti sui quali gli organi societari, la Società di revisione e altre Autorità o Organismi possono esercitare il controllo.

Le attività sensibili come sopra identificate, meglio specificate, funzione per funzione, nella *“matrice delle attività a rischio”* e fatta salva l'integrazione delle stesse in fase di implementazione, nonché, in divenire, ad opera dell'OdV o delle singole funzioni in collaborazione con l'OdV medesimo, rilevano anche quando esse sono svolte continuativamente dagli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Società per conto o nell'interesse di un'altra società del Gruppo Tessellis. Risultano, pertanto, applicabili anche in tali ipotesi le regole di condotta ad esse associate sotto forma di principi generali di comportamento, protocolli nonché flussi informativi; questi ultimi opportunamente indirizzati all'Organismo di Vigilanza della società del Gruppo Tessellis beneficiaria del servizio.

4. LE FATTISPECIE DI REATO EX ART. 25 SEXIES DEL D.LGS. 231/2001 E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI EX ART. 187 QUINQUIES TUF

L'articolo 25–sexies del D.Lgs. 231/01 (rubricato *“Abusi di mercato”*) recita testualmente:

“1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto."

Le sanzioni pecuniarie applicabili sono particolarmente rilevanti, anche per effetto del meccanismo moltiplicatore previsto nel caso in cui l'entità del prodotto o profitto conseguito dall'ente attraverso la commissione degli illeciti di cui agli articoli 184 e 185 TUF sia di rilevante entità.

L'art. 25-sexies è pertanto applicabile nei casi in cui vengano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente i reati di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli artt. 184 e 185 del TUF.

"Art. 184 TUF Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010”

Art. 185 TUF Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale e' quella dell'ammenda fino a € 103.291,00 e dell'arresto fino a tre anni.

Le due fattispecie sono entrambe caratterizzate dall'esigenza di tutela del mercato.

Entrambe le norme hanno subito modifiche per effetto dell'entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 262 e del D. Lgs. 17 luglio 2009, n. 101. Per quanto attiene alla definizione di strumenti finanziari, si rinvia all'art. 1 e all'art. 180 del T.U.F.

Nell'ipotesi di cui all'art. 184 T.U.F., il "possesso" deve riguardare un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, è idonea ad influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (c.d. *price sensitive*) giacché presumibilmente un investitore la utilizzerebbe come una delle basi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Secondo la stessa definizione data dall'art. 181 del T.U.F., per "informazione privilegiata" si intende, infatti, un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che

i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

Un'informazione si ritiene di carattere preciso se si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Nel caso della manipolazione di mercato, già si è detto in sede di analisi del reato di agiotaggio, la condotta tipica consiste nella diffusione di notizie false, operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare sensibili alterazioni del prezzo di strumenti finanziari.

L'informazione (in questo caso falsa), nonché le operazioni simulate o gli altri artifici devono essere eventi "*price sensitive*", cioè idonei a provocare alterazioni del prezzo degli strumenti finanziari, giacché poste a base delle scelte razionali degli investitori.

Inoltre, il Legislatore che ha novellato la parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attraverso le disposizioni di cui all'articolo 187-quinquies, rovesciando l'usuale schema di richiamo delle fattispecie di reato operato fino ad allora dal legislatore in sede di ampliamento dell'ambito di responsabilità amministrativa degli enti, ha

introdotto due illeciti amministrativi (speculari alle fattispecie di reato sopra richiamate) di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli articoli 187-bis e 187-ter del TUF. Per essi ha previsto che:

“Art. 187-quinquies Responsabilità dell’ente

1. L’ente è responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall’ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L’ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.”

Anche per gli illeciti amministrativi sopra richiamati, quindi, il cui accertamento è rimesso alla CONSOB (compresa l’irrogazione delle sanzioni previste), le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere di rilevante impatto considerato che in capo all’ente la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino a dieci volte l’entità del prodotto o del profitto conseguito attraverso la commissione degli illeciti amministrativi.

Fissata la responsabilità in capo all'ente anche per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato, alla pari di ciò che avviene per tutte le fattispecie di reato richiamate direttamente dal D.Lgs. 231/2001, il medesimo articolo 187-quinquies stabilisce che l'ente:

- non è responsabile se dimostra (inversione dell'onere della prova) che (a) i soggetti apicali o (b) le persone sottoposte all'altrui direzione hanno agito *"esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi"*;
- può beneficiare dell'effetto esimente derivante dall'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo secondo le previsioni di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001;
- può beneficiare di casi di riduzione della pena in seguito all'adozione di condotte riparatorie secondo le previsioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 231/2001;
- rimane responsabile anche quando l'illecito si estingua, dato che la responsabilità in esame dell'ente presuppone che la sanzione amministrativa pecuniaria sia stata irrogata e che quindi l'autore dell'illecito sia stato identificato e sia imputabile.

Pertanto, risulta che l'art. 187-quinquies è applicabile nei casi in cui vengano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli articoli 187-bis e 187-ter del TUF.

"Art. 187-bis Abuso di informazioni privilegiate

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica

informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.”

La fattispecie è simile a quella prevista dal corrispondente reato di cui all'art. 184 TUF, e consiste nell'utilizzare informazioni privilegiate possedute in ragione della propria qualità di membro di organi di amministrazione, direzione e controllo di una emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione anche pubblica o di un ufficio, o a motivo della preparazione esecuzione di attività delittuose, [utilizzo delle predette informazioni] al fine di acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari, comunicare indebitamente ad altri tali informazioni, raccomandare o indurre altri al compimento di operazioni su strumenti finanziari, nonché compiere i fatti di cui sopra, essendo in possesso di informazioni privilegiate e

conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse.

“Art. 187-ter Manipolazione del mercato

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;*
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;*
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;*
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.*

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Si precisa che, a differenza del corrispondente reato di cui all'art. 185 TUF, è rilevante la diffusione tramite mezzi di informazione (compreso Internet) di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. Si noti inoltre che, in conformità a quanto riportato nell'ultimo comma dell'articolo 187-ter, la CONSOB, ha fornito esempi di comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato: (e.g. Allegato 3 della Delibera n. 16191, adozione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati): 1. *Dalle definizioni riportate dall'articolo 187-ter, comma 3 del Testo Unico derivano i seguenti esempi:*

a) il comportamento di una persona o di più persone che agiscono di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o

indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette;

b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;

c) l'utilizzo occasionale o regolare di mezzi di informazione tradizionali o elettronici per diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi.

5. LE MACROATTIVITÀ SENSIBILI EX ART. 25-SEXIES DEL D.LGS. 231/2001 E EX ART. 187 QUINQUIES DEL T.U.F.

Con riferimento al rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi illustrati nel paragrafo precedente (di cui agli articoli 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 e 187-quinquies TUF) e ritenuti rilevanti a seguito del *risk assessment* eseguito internamente, la Società valuta come "sensibili" le seguenti macroattività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari della presente Parte Speciale anche eventualmente in collaborazione con i Soggetti Esterni:

- a. Gestione delle comunicazioni e dell'informativa verso l'esterno;
- b. Gestione delle informazioni privilegiate;
- c. Gestione delle operazioni straordinarie e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari.

Attività strumentali o altrimenti connesse:

- a. Tenuta della contabilità, registrazioni e relativa documentazione;
- b. Tenuta della documentazione relativa alle operazioni straordinarie e all'acquisto/vendita di strumenti finanziari;
- c. Tenuta di dati e documenti sui quali gli organi societari, la Società di revisione e altre Autorità o Organismi possono esercitare il controllo.

Le macroattività sensibili come sopra identificate, meglio specificate, funzione per funzione, nella *“matrice delle attività a rischio”* e fatta salva l'integrazione delle stesse in fase di implementazione, nonché, in divenire, ad opera dell'OdV o delle singole funzioni in collaborazione con l'OdV medesimo, rilevano anche quando esse sono svolte continuativamente dagli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Società per conto o nell'interesse di un'altra società del Gruppo Tessellis. Risultano, pertanto, applicabili anche in tali ipotesi le regole di condotta ad esse associate sotto forma di principi generali di comportamento, protocolli nonché flussi informativi; questi ultimi opportunamente indirizzati all'Organismo di Vigilanza della società del Gruppo Tessellis beneficiaria del servizio.

6. I REATI SOCIETARI E I REATI DI ABUSO DI MERCATO – PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI

Ai fini dell'attuazione delle regole comportamentali e dei divieti elencati nel precedente capitolo, i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico e quelli enucleati nella Parte Generale del presente Modello, devono rispettare i seguenti protocolli comportamentali qui di seguito descritti, posti a presidio dei rischi-reato sopra identificati (articoli 25-ter e 25-sexies del D.Lgs. 231/2001) e riferibili alle attività sensibili.

I protocolli comportamentali prevedono obblighi (Area del fare) e/o divieti specifici (Area del non fare) che i Destinatari della presente Parte Speciale del Modello devono rispettare, uniformando la propria condotta ad essi in corrispondenza delle attività sensibili sopra rilevate. Tali principi riprendono, specificandole o, se del caso, integrandole, le norme del Codice Etico e della Parte Generale del Modello. In forza di apposite pattuizioni contrattuali, i principi in esame si applicano anche ai Soggetti Esterni coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili identificate.

Nel presente capitolo, è delineato, infine, il sistema delle procure e deleghe in essere per la parte dello stesso che contribuisce alla gestione dei rischi-reato

inerenti le attività sensibili in esame, quello delle procedure e dei flussi informativi nei confronti dell'OdV.

A tale proposito, la Capogruppo Tessellis S.p.A. adotta una procedura formalizzata in ordine ai criteri di selezione e al conferimento del mandato alla Società di revisione al fine di garantirne l'indipendenza nel periodo del mandato.

La stessa, inoltre, ai sensi dell'art. 154 bis T.U.F., ha adeguato il suo sistema amministrativo-contabile ai precetti della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante "*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*" al fine di aumentare la trasparenza informativa societaria e di rendere più efficace il sistema dei controlli interni, per una maggiore tutela degli investitori.

6.1. Area del Fare

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai principi contabili sulla base degli standard adottati dalla Società, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella Parte Speciale del presente Modello, nonché ai protocolli, e alle ulteriori procedure organizzative, a presidio dei rischi-reato identificati.

I destinatari della presente Parte Speciale devono:

- i. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei suddetti principi contabili e delle procedure aziendali interne, nell'attività di predisposizione dei bilanci, di esercizio e consolidati, delle relazioni o delle comunicazioni sociali e altri adempimenti di oneri informativi previsti dalla legge, diretti ai soci o al pubblico, ivi compresi prospetti e allegati, nonché nelle attività ad esse strumentali o collegate, delle registrazioni e chiusure contabili e della gestione della relativa documentazione, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- ii. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari, dei sopracitati principi

contabili e delle procedure aziendali interne, nell'attività di predisposizione dei prospetti informativi richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari ai fini della sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio al fine di garantire ai destinatari del prospetto medesimo dati, informazioni o notizie veritiere, corrette e complete.

- iii. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, nella predisposizione di tutte le comunicazioni, e nell'adempimento di altri oneri informativi previsti dalla legge, nei confronti dei Sindaci, della Società di revisione e di tutti gli altri Organismi e Autorità al fine di garantire agli stessi dati, informazioni o notizie veritiere, corrette e complete.
- iv. gli Amministratori sono tenuti a dare, senza indugio, notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione delle Società del Gruppo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, ovvero, se si tratta di amministratore delegato, costui deve rigorosamente astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo collegiale, ovvero trattandosi di amministratore unico, costui è tenuto di darne notizia anche alla prima assemblea utile;
- v. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; in particolare, osservare rigorosamente le norme predette in caso di operazioni di aumento o riduzione del capitale sociale, ripartizione di utili o acconti su utili, costituzione e ripartizione di riserve, operazioni su azioni o quote di società del Gruppo o altre operazioni straordinarie;
- vi. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla

gestione sociale previsto dalla legge, nonché il procedimento di libera e corretta formazione della volontà dell'assemblea dei soci;

- vii. al fine di salvaguardare la correttezza dell'esercizio della funzione informativa, assumere un comportamento coerente rispetto alla procedura che regola la comunicazione verso la capogruppo di eventi *price sensitive*, in conformità a quanto indicato dall'art. 114 c. 2 del T.U.F.
- viii. eseguire operazioni di investimento o disinvestimento in strumenti finanziari nel pieno rispetto della normativa vigente, secondo scelte razionali e senza trarre vantaggio da informazioni privilegiate cui si accede;
- ix. mantenere riservati i documenti e le informazioni *price sensitive* acquisite a causa e nello svolgimento dei loro compiti e funzioni, rispettando le procedure interne in materia di trattamento delle informazioni riservate e informativa al mercato, al fine di evitare illecite asimmetrie informative;

6.2 Area del Non Fare

E' fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, anche a titolo di concorso o di tentativo, le fattispecie di reato di cui sopra.

E' altresì fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previsti dagli articoli 25-ter e 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 e/o gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 187-quinquies del TUF; sono altresì proibite le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate dalla presente Parte Speciale.

Anche al fine di realizzare i comportamenti desiderati elencati precedentemente, la Società fa espresso divieto ai Destinatari della presente Parte Speciale di:

- i. rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi,

- lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- b) omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;
- ii. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - iii. acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - iv. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - v. procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
 - vi. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale, della Società di Revisione o dell'Organismo di Vigilanza;
 - vii. omettere di dare notizia agli amministratori e al collegio sindacale dell'esistenza di ogni interesse proprio in una determinata operazione delle società del Gruppo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, ovvero se si tratta di amministratore delegato, omettere di astenersi dal compiere l'operazione, non investendo della stessa l'organo collegiale, ovvero trattandosi di amministratore unico, omettere di darne notizia anche alla prima assemblea utile;
 - viii. omettere di effettuare le comunicazioni e gli altri adempimenti di oneri informativi previsti dalla legge nei confronti dei soci, degli amministratori, del pubblico, del Collegio Sindacale, della Società di

- revisione, delle Autorità e Organismi di Vigilanza, ovvero esporre nelle stesse fatti non rispondenti al vero o occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni patrimoniali, economiche o finanziarie della Società;
- ix. porre in essere comportamenti ostativi all'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza dei soggetti di cui sopra, anche in sede di ispezione o di richiesta di dati, informazioni o notizie;
 - x. pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
 - xi. diffondere mediante internet o altro mezzo di comunicazione informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano in grado di fornire indicazioni false o fuorvianti relative a strumenti finanziari;
 - xii. avvalersi di informazioni privilegiate, pertanto riservate e non disponibili al pubblico, al fine di acquistare, vendere o compiere (anche per interposta persona) ovvero di consigliare ad altri il compimento di operazioni su strumenti finanziari;
 - xiii. rilasciare interviste ad organi di stampa o dichiarazioni pubbliche in genere mediante altri mezzi di comunicazione di massa, che riguardino fatti rilevanti, classificabili come *price sensitive* concernenti Tessellis o il Gruppo, riservati e/o non ancora diffusi al pubblico senza la centralizzazione o l'autorizzazione da parte della Funzione Investor Relations della società controllante.

6.3. Sistema deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

La "procura" è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Per "delega" si intende qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I responsabili di funzione per lo svolgimento dei loro incarichi sono dotati di “procura funzionale” o “delega” formalizzata e scritta, di estensione adeguata e coerente con le funzioni, le responsabilità e i poteri attribuiti agli stessi titolari. Tutte le procure e deleghe conferite fissano espressamente per natura e/o limite di importo, l’estensione dei poteri di rappresentanza o di quelli delegati.

I responsabili di funzione, riguardo alle attività sensibili da queste ultime svolte, hanno l’onere di assicurare che tutti coloro (i Destinatari e eventualmente anche i Soggetti Esterni) che agiscono per conto della Società e, soprattutto, che impegnano legalmente la Società, intrattenendo rapporti con la P.A. o altri soggetti pubblici siano dotati di apposita procura o delega. Le procure e le deleghe, devono essere predisposte dall’Ufficio Legale, o comunque sottoposte all’approvazione dello stesso; devono trasferire attribuzioni, poteri e responsabilità nei limiti previsti dalle norme giuridiche vigenti e applicabili e, in particolare, non devono violare disposizioni normative inderogabili; devono essere coerenti con il Sistema di Controllo Interno, con il Codice Etico e con il Modello; definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del procuratore o del delegato e il soggetto cui quest’ultimo riporta. I poteri gestionali assegnati e la loro attuazione sono coerenti con gli obiettivi aziendali e la struttura organizzativa della Società.

La Società è dotata di organigrammi e comunicazioni organizzative (adeguatamente divulgate all’interno della Società e nei confronti delle altre società del Gruppo) per mezzo delle quali sono:

- delimitati i ruoli, con una descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi attribuzioni e poteri;
- descritte le linee di riporto.

6.4. Flussi informativi in favore dell’OdV

Al fine di fornire all’Organismo di Vigilanza gli strumenti per esercitare le sue attività di monitoraggio e di verifica puntuale della efficace esecuzione dei controlli previsti dal presente Modello e, in particolare, dalla presente Parte Speciale, nelle procedure sono descritti i flussi informativi che devono essere assicurati al predetto Organismo, in conformità a quanto disposto nella Parte

Generale del Modello medesimo. In particolare, a prescindere dagli altri obblighi di segnalazione, tutti i soggetti interessati sono tenuti a comunicare il manifestarsi del singolo evento (i.e. effettuazione di un'operazione straordinaria) cui sono legati i rischio-reato e i controlli attesi. Lo strumento di comunicazione è rappresentato prevalentemente da una e-mail da inviarsi all'indirizzo organismodivigilanza@it.tiscali.com con la specificazione nell'oggetto del reference del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

6.5. Policies e procedure a presidio dei rischi-reato

La Società definisce, implementa e diffonde specifiche *policies* aziendali, un organigramma contenente gli ambiti e le responsabilità di ciascuna funzione, nonché procedure dettagliate, specifiche e formalizzate – che si aggiungono alle indicazioni sopra fornite – nell'ambito della Società stessa o delle sue singole funzioni aziendali, che costituiscono il *driver* per lo svolgimento delle attività sensibili considerate, e di quelle ad esse strumentali o comunque collegate, nonché per i relativi controlli, e definiscono in dettaglio il sistema di riporto e i flussi informativi nei confronti dell'OdV.

In particolare, le procedure devono garantire:

- conformità ai Principi enunciati nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello;
- conformità ai protocolli comportamentali individuati nella presente Parte Speciale;
- chiarezza e precisione dei vari ruoli, compiti, attribuzioni, poteri e responsabilità;
- l'individuazione di un responsabile per ciascuna attività sensibile o per ciascuna fase della stessa;
- chiarezza e precisione delle varie linee di riporto;
- segregazione delle funzioni (separazione per ciascun processo tra il soggetto che decide, quello che autorizza, quello che esegue e quello che controlla);
- tracciabilità di tutte le fasi del processo e dei relativi soggetti;

- adeguati controlli (preventivi, concomitanti o successivi; automatici o manuali; continui o periodici; analitici o a campione), di tutte le fasi critiche del processo;
- flussi informativi nei confronti dell'OdV.